Città di **Reggio Calabria**

SETTORE P.M. E VIABILITA'
SERVIZIO VIABILITA'
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

Indirizzo :
Viale A. Moro,18 - Reggio Calabria

0965 /36222802-15

PEC:polizia_municipale@pec.reggiocal.it

ORD. N. 820 **Prot. n.** _____ **del** 10/11/2026

OGGETTO: Disciplina della circolazione Via Osanna altezza Teatro CILEA per SPETTACOLO ARTISTA BRUNORI SAS il 22.11.2026

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta pervenuta con prot. n. 278351 del 04.11.2026 con la quale il Sig. Andrea Senese, in qualità di Amministratore Delegato della " Ticket Service Calabria Srl" con Sede in Via Spasari - Galleria Mancuso 88100 Catanzaro - P.E.C. : ticketservicecalabria@pec.it, chiede l'emissione di ordinanza di modifica della circolazione veicolare in Via Osanna , per la sosta riservata ai mezzi utilizzati per il concerto di Brunori SAS, in programmazione presso il Teatro Francesco " Francesco Cilea" il 22 Novembre 2026;
Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra, occorre regolamentare la circolazione;
Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;
Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

ORDINA

In Via Osanna - lato sud - nel tratto compreso tra Corso Garibaldi e Via del Torrione l'istituzione del divieto di sosta con rimozione ad esclusione dei parcheggi riservati ai disabili ed ai mezzi della " Ticket Service Srl" (da segnalare con apposito logo);

dalle ore 06.00 del 22.11.2026 alle ore 05.00 del 23.11.2026

La segnaletica sarà collocata in opera e mantenuta a cura e spese della "Ticket Service Srl; polizia_municipale@pec.reggiocal.it).
Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (Art.21 del C.D.S. e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto Ministero infrastrutture e trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002.
Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze stradali e/o pubbliche:
L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.
Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

Reggio Calabria, lì 09.11.2026 data di redazione

La Responsabile del Servizio Viabilita' UTT
Funzionario
Dott.ssa Daniela Cutrupi

Il Dirigente del Settore PM e Viabilita'
Col. Dott. Salvatore Zucco